DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1997

che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica ceca contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(97/511/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che, con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 5 febbraio 1997, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Repubblica ceca un accordo riguardante la costruzione di un ponte di confine tra gli Stati contraenti in oggetto;

considerando che l'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto concerne, da un lato, le consegne di beni e le prestazioni di servizi connessi alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 3 marzo 1997;

considerando che in mancanza di misure di deroga le operazioni di costruzione, di riparazione e di rinnovamento eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio ceco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva; che inoltre ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Repubblica ceca, di merci utilizzate per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine sarebbe sottoposta all'IVA tedesca;

considerando che le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori in questione;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica ceca un accordo riguardante la costruzione di un ponte all'altezza di Spitzberg, a cavallo dei territori della Repubblica federale di Germania e della Repubblica ceca, ai fini dell'allacciamento dell'autostrada tedesca A 17 in direzione est e dell'autostrada ceca D 8 in direzione ovest, accordo che contiene talune disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE.

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, l'area del cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, sono considerati come territorio della Repubblica ceca, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in relazione alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Repubblica ceca non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio
Il presidente
M. FISCHBACH